

IL MANTENIMENTO NON E' DOVUTO AI FIGLI MAGGIORENNI CHE SI RIFIUTANO DI STUDIARE O LAVORARE

(Cass. 2.7.2021 n.18785)

Il genitore separato o divorziato di regola deve contribuire al mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, fino a quando non siano economicamente autonomi. Nelle sentenze più recenti, tuttavia, la Cassazione ha precisato che occorre tener conto del comportamento del figlio beneficiario dell'assegno.

Il caso

Su richiesta del padre, la Corte d'Appello di Messina revocava l'obbligo di mantenimento della figlia, considerando l'età della stessa (26 anni) e la sua scarsa propensione agli studi, nonché il suo scarso impegno nel proseguire l'attività commerciale che il padre e lo zio le avevano prospettato, mettendole a disposizione un locale.

La sentenza di Cassazione

Sul ricorso del genitore tenuto al mantenimento, la Suprema Corte osserva in primo luogo che *"il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni"*, dal momento che l'assegno di mantenimento va limitato al *"tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società"*.

Perciò, precisa la Corte, *"l'assegno di mantenimento non ha una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata; il relativo obbligo viene quindi meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'Indipendenza economica si può ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali."*

Nel caso specifico, l'età della figlia (26 anni all'epoca del procedimento di appello), il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l'attività che il padre e lo zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi, erano state ritenute, dalla Corte d'Appello, circostanze sufficienti a revocare l'assegno.

La Cassazione, confermando tale valutazione, ha precisato che essa va effettuata dal giudice del merito caso per caso, considerando l'età, l'effettivo conseguimento di un

livello di competenza professionale o tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché la complessiva condotta personale tenuta, dopo il raggiungimento della maggiore età, da parte del figlio.

Costituisce inoltre un elemento rilevante di valutazione, secondo la Suprema Corte, il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso; in tal caso, la persistente mancanza di autosufficienza economica, senza validi motivi (ad esempio, di salute o di studio) costituisce *"un forte indicatore di inerzia colpevole"*.

D.M.